



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE

Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 2397/2023 promossa da:

Parte_1

con l'avv. N. Ferrari;

ATTRICE

contro

Controparte_1

con l'avv. G. Lavagnini;

CP_2

quale imprenditore individuale

Controparte_3

con l'avv. S. Benassi e l'avv. B. Biancardi;

Controparte_4

con l'avv. B. Garimberti;

CONVENUTI

oggetto: cessione del credito

conclusioni:

Per l'attrice:

accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art.1414 c.c. ovvero dell'art.1418 c.c., ovvero dell'art 1344 c.c. o, in ogni caso, l'immeritevolezza delle cessioni di credito notificate in data 25 gennaio 2023 dalla società

Controparte_1 a *Parte_1* aventi ad oggetto la cessione dei crediti vantati dalle aziende *CP_4* e *CP_* nei confronti della *Parte_1* di cui ai doc.attorei nn.ri 14 e 16.

In subordine

Accertare e dichiarare l'inefficacia delle cessioni di credito notificate in data 25 gennaio 2023 dalla società **Controparte_1** a **Parte_1** aventi ad oggetto la cessione dei crediti vantati dalle aziende **CP_4** e **CP_** nei confronti della **Parte_1** e di cui ai doc.attorei nn.ri 14 e 16. e quindi revocare l'atto dispositivo ai sensi dell'art 2901 c.c.

In ogni caso

- Accertata l'inesigibilità del credito dichiarare che nulla è dovuto da **Parte_1** a **Controparte_1**
- Con vittoria di spese e competenze come per legge.

Per **Controparte_1**

voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, preso atto delle sopravvenute cessioni di credito perfezionate, in data 15.07.2024, tra **Controparte_1** (questa volta nella veste di “cedente”) e [...] **Controparte_4**, nonché l'azienda agricola **CP_2**” (questa volta nelle vesti di “cessionarie”), con ogni conseguenza in ordine alla cessazione, totale o parziale, della materia del contendere:

in via preliminare:

pronunciarsi, secondo giustizia, in ordine alla eccezione di incompetenza del Tribunale adito (a fronte dell'esistenza di clausola arbitrale statutaria di cui sopra e/o della competenza del Tribunale di Reggio Emilia) posta dalle convenute “**Controparte_4** e l'azienda **CP_4** “**CP_2**” e che l'attrice già si è “auto-eccepita”, condannando l'attrice stessa, in caso di accoglimento dell'eccezione suddetta, a rifondere integralmente le spese del presente giudizio a tutte le parti convenute;

in via principale (qualora il Tribunale adito dovesse ritenere la propria competenza):

respingere le domande tutte proposte dall'attrice, in ordine alle cessioni di credito oggetto di causa, sia con riguardo alla richiesta declaratoria di simulazione, sia con riguardo a quella (concorrente o alternativa che sia, non è dato comprendere) di nullità e sia con riguardo a quella di inefficacia, ex art. 2901 C.C., nei confronti dell'attrice, condannando l'attrice stessa a rifondere integralmente le spese del presente giudizio, eventualmente in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;

respingere le domande tutte proposte dall'attrice in ordine alla asserita inesistenza e/o inesigibilità del credito vantato dalla convenuta cessionaria, nel momento in cui la presente causa è iniziata, per tutte le motivazioni sopra esposte o come meglio, condannando l'attrice stessa a rifondere integralmente le spese del presente giudizio, eventualmente in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;

in via riconvenzionale (qualora il Tribunale adito dovesse ritenere la propria competenza, anche solo in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla sola convenuta **Controparte_1**, nei confronti dell'attrice):

dichiarare, in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da “ *Controparte_1* ” nel presente giudizio, per ottenere il pagamento del proprio credito residuo di cui in narrativa, pari a € 1.726.255,64, cessata la materia del contendere, in virtù delle sopravvenute cessioni di credito perfezionate, in data 15.07.2024, tra “ *Controparte_1* ” (questa volta nella veste di “cedente”) e “ *Controparte_4* [...] ”, nonché l’azienda agricola “ *CP_2* ” (questa volta nelle vesti di “cessionarie”), accertando, comunque, ai fini dell’applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, che [...] *Controparte_5* , nel momento in cui è iniziata la presente causa e sino alla cessione dei crediti del 15.07.2024 e di cui sopra, era tenuta al pagamento, in favore di “ *Controparte_1* ”, nella sua qualità di cessionaria, per tutte le ragioni in precedenza esposte, del credito suddetto (residuo del saldo dovuto per i conferimenti di latte effettuati, dalle convenute cedenti, nel corso dell’anno 2021) e, per l’effetto, condannare la medesima “ *Controparte_5* ” alla rifusione integrale, a “ *CP_1* [...] ”, delle spese legali;

in ogni caso:

condannare “ *Controparte_5* ” al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c., da liquidarsi equitativamente.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

Per AZ. *Controparte_4* gr.

In via pregiudiziale e preliminare di rito

Accertare e dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale di Brescia – Sezione Imprese, per essere la presente vertenza devoluta alla giurisdizione arbitrale in forza di clausola compromissoria ex art.45 e ss. dello Statuto sociale della *Parte_1* .

In via gradata pregiudiziale e preliminare di rito

Accertare e dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale di Brescia – Sezione Imprese, per essere competente il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia non essendo la presente controversia ricompresa tra quelle devolute alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia d’imprese.

Nel merito

Nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di incompetenza, rigettarsi le domande di *Parte_1* perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso

Condannare la *Parte_1* alla rifusione alla *Controparte_4* delle spese di lite.

Per AZ. Controparte_3 .

In via pregiudiziale e preliminare di rito

Accertare e dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Brescia – Sezione Imprese, per essere la presente vertenza devoluta alla giurisdizione arbitrale in forza di clausola compromissoria ex art.45 e ss. dello Statuto sociale della Parte_1 .

In via gradata pregiudiziale e preliminare di rito

Accertare e dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Brescia – Sezione Imprese, per essere competente il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia non essendo la presente controversia ricompresa tra quelle devolute alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia d'impresa.

Nel merito

Nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di incompetenza, rigettarsi le domande di Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso

Condannare la Parte_1 alla rifusione alla Controparte_3 delle spese di lite.

FATTO E PROCESSO

Controparte_6 (“ Pt_1 ”) è una cooperativa con sede in Gonzaga (MN) e svolge attività di raccolta di latte, lavorazione e vendita.

I soci, da statuto, sono tenuti a conferire latte alla cooperativa, verso remunerazione.

CP_2 , quale imprenditore individuale con sede in Suzzara (MN), e Controparte_4 [...] (“ CP_4 ”) con sede in Gonzaga (MN), soci della cooperativa, vantavano nei confronti di quest'ultima crediti per conferimenti di latte effettuati fino a dicembre 2022. Nello specifico, il credito di CP_2 era complessivamente pari a € 895.758,42 (fatture n.28 del 12.7.2022 per € 522.197,18 e n. 3 del 21.1.2023 per € 373.561,24); il credito di Controparte_4 era complessivamente pari a € 2.246.680,61 (fatture n. 40 del 30.6.2022 per € 1.204.058,46 e n. 5 del 24.1.2023 per € 1.042.622,15).

I crediti in questione sono stati ceduti con un contratto atipico il 25.1.2023 al terzo Controparte_1 con sede in Guastalla (RE).

Le cessioni sono state notificate a Parte_1 , debitrice ceduta, il 25.1.2023.

Parte_1 ha contestato già in via stragiudiziale la sussistenza dei crediti in questione, eccependo in compensazione nei confronti dei due soci dei controcrediti derivanti dall'applicazione di una penale; ha dunque dedotto l'invalidità e l'inefficacia delle cessioni del credito, ritenendo che i negozi fossero stati stipulati con finalità elusive, e in particolare per aggirare l'applicazione delle norme statutarie e impedire l'operatività della compensazione nei confronti delle cedenti.

In questa sede la cooperativa ha originariamente chiesto la declaratoria di nullità o di inefficacia, per simulazione, delle cessioni, nonché la revocatoria dei contratti.

CP_1 ha originariamente chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna della ceduta al pagamento dei crediti.

CP_ e **Controparte_4** hanno eccepito il difetto di competenza della sezione specializzata in materia d'impresa di Brescia in favore della competenza arbitrale, o in subordine in favore della competenza del tribunale di Reggio Emilia, o, ancora, in favore della sezione specializzata del tribunale di Bologna; nel merito, hanno chiesto il rigetto delle pretese di **Parte_1**.

In corso di causa la cessionaria ha chiesto il sequestro conservativo del patrimonio dell'attrice.

La domanda cautelare è stata disattesa.

Il 15.7.2024, nelle more del giudizio di cognizione piena, i crediti oggetto di contestazione sono stati retrocessi da **Controparte_1** a **CP_** e

In ragione di ciò, la debitrice ceduta ha rinunciato alla domanda revocatoria.

La cessionaria ha riformulato le sue domande invocando la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese della ceduta sulla base del principio di soccombenza virtuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree devono essere rigettate.

Sulla eccepita competenza arbitrale

L'art. 45 dello statuto di **Parte_1** prevede che siano devolute alla cognizione di arbitri le controversie "tra società e soci relative a diritti disponibili".

A prescindere dalla questione relativa all'inapplicabilità della clausola compromissoria al cessionario del credito, ritiene questo giudice che la clausola in esame debba essere interpretata assumendo che i diritti disponibili presi in considerazione ai fini della compromettibilità in arbitri siano soltanto quelli relativi al rapporto sociale, e non anche quelli derivanti da rapporti negoziali di altro genere. In proposito osserva questo giudice che la clausola in esame: a) è inclusa nello statuto (argomento, quello sistematico, in vero di per sé non dirimente ai fini della qualificazione del patto in termini di compromesso in arbitrato societario); b) contempla un rinvio generale all' "arbitrato rituale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 5/2003", talché deve concludersi, in definitiva, che l'arbitrato menzionato dallo statuto sia esclusivamente quello societario. Nel presente giudizio il thema decidendum della causa risulta attualmente circoscritto, a seguito dei fatti sopravvenuti, alla sola impugnativa negoziale dei contratti di cessione del credito (nullità, simulazione).

Ancorché i contratti di cessione abbiano ad oggetto diritti discendenti dal rapporto sociale (diritto alla remunerazione del socio a fronte del conferimento di latte nella cooperativa), l'accertamento richiesto in

questa sede sulla validità ed efficacia del negozio di cessione non presuppone né implica la cognizione di diritti e rapporti sociali.

Deve quindi essere esclusa la compromettibilità in arbitri della vicenda.

Sull'incompetenza della sezione specializzata in materia d'impresa e sulla competenza del tribunale di Brescia

Per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle sopra esplicitate, deve ritenersi che l'oggetto del presente giudizio non rientri tra le controversie relative a partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti", di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del dl. n. 1 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 27 del 2012.

Difettando la competenza funzionale della sezione specializzata in materia d'impresa, ed essendo stata comunque la causa promossa davanti al tribunale di Brescia, permane la competenza territoriale dell'ufficio presso cui la causa è stata incardinata, in assenza di specifica contestazione di tutti i possibili fori concorrenti. Come ribadito, di recente, da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/08/2025, n. 22977, infatti "In tema di eccezione di incompetenza per territorio, è onere della parte opposta contestare specificamente tutti i possibili fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. La mancata indicazione in modo chiaro e completo di tali fori alternativi rende non accoglibile l'eccezione di incompetenza sollevata".

Nel caso in esame, per l'appunto, le originarie cedenti hanno invocato la competenza territoriale del tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale luogo in cui è asseritamente sorta l'obbligazione, senza dedurre alcunché in ordine agli ulteriori fori concorrenti.

Sulle domande di nullità e simulazione del contratto di cessione

Pt_1 ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto di cessione del credito "per simulazione" assoluta, per immeritevolezza, per contrarietà alla legge.

Come affermato da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/10/2024, n. 27849, "Il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito, o questa gli sia stata notificata, non ha titolo a pretendere la verifica della validità della cessione, essendo per lui indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto, rilevando però il suo interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Per quest'ultima ragione, appunto, si riconosce che il debitore ceduto abbia interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio".

Con la pronuncia citata la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza di un interesse del debitore ceduto a far valere – in via di eccezione, nel caso ivi esaminato - la nullità del contratto di cessione al solo fine di evitare di essere esposto a un duplice pagamento.

Nel caso in questione, invece, la debitrice ceduta non ha fatto valere in concreto un interesse a stabilire con certezza chi sia il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, né un interesse a evitare la duplicazione di un pagamento, ma ha fatto valere, in buona sostanza, un interesse di mero fatto finalizzato a impedire che, attraverso la cessione, venga elusa l'operatività del regime di opponibilità della compensazione nei confronti delle odierne cedenti. Come accennato, infatti, **Pt_1** vanta nei confronti di **CP-** e di **CP_4** un credito, asseritamente derivante da penale, che, nella tesi attorea, in caso di cessione diverrebbe inopponibile a **CP-** e a **CP_4** (oltre che a **CP_1**).

Al netto del rilievo per cui il debitore ceduto può comunque opporre la compensazione al cessionario laddove la cessione del credito sia stata – come in questo caso – notificata ma non accettata, sempre che si tratti di credito maturato anteriormente alla notifica (ciò che non è oggetto di accertamento in questa sede), reputa questo giudice che, per le ragioni sopra esplicitate, difetti in capo a **Pt_1** un interesse giuridicamente apprezzabile alla proposizione della domanda di nullità della cessione.

Con riferimento alla domanda di simulazione, è sufficiente osservare che il petitum avanzato in questa sede contrasta con i presupposti logici delle allegazioni attoree: premesso che, come noto, il contratto è simulato laddove le parti non abbiano voluto la produzione di effetti o laddove esse abbiano voluto la produzione degli effetti di un diverso contratto, nella presente vicenda **Pt_1** ha affermato – si ribadisce - che il contratto di cessione è stato stipulato per impedire l'operatività della compensazione. Con tale ordine di allegazioni, l'attrice assume quindi implicitamente che le parti abbiano *effettivamente* voluto la produzione degli effetti del contratto di cessione, ancorché per finalità elusive, pretesamente in proprio danno.

La domanda è quindi infondata.

Sulle spese

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese. Ancorché le domande attoree non possano trovare accoglimento per le ragioni esposte, non appaiono manifestamente infondate le censure riguardanti quantomeno la dedotta immeritevolezza del contratto. Sul punto, nei limiti di quanto d'interesse nella prospettiva della regolamentazione delle spese, si osserva che l'accordo atipico stipulato tra **CP-** e **CP_4** da un lato, e **CP_1**, dall'altro presenta un contenuto non chiaro, che dà luogo a risultati illogici: da un lato esso prevede la cessione “a titolo oneroso” di un credito di oltre € 500.000,00 per **CP-** e di € 1.200.000,00 per **CP_4** al corrispettivo proporzionalmente irrisorio di € 1.500,00; dall'altro lato, la cessionaria si obbliga, dando apposito mandato a una società fiduciaria, a ritrasferire tale credito alle cedenti a titolo gratuito; il pagamento del corrispettivo della prima cessione è subordinato poi non solo all'incasso del credito ceduto, ma anche alla sua retrocessione, dal momento che il pagamento della somma (irrisoria) pattuita sarebbe avvenuto mediante ritenzione, da parte della cessionaria, dalla somma incassata; è rimessa

poi alla mera volontà delle cedenti la facoltà per la cessionaria di procedere al recupero del credito, già trasferito in forza del principio consensualistico.

A ben vedere, la cessione del credito – da intendersi pro soluto in assenza di diverse indicazioni - è meramente formale, dal momento che la cessionaria diviene proprietaria del credito al solo fine di ritrasferirlo e che l'esercizio dei diritti propri del cessionario (agire per la soddisfazione del credito acquistato) è ingiustificatamente subordinato alla condizione sospensiva meramente potestativa della volontà delle cedenti.

Attraverso lo schema formale dell'alienazione del credito, a ben vedere, non viene perseguita la realizzazione degli interessi normalmente sottesi alla stipula del contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c., dal momento che al cessionario non viene trasferita la facoltà di esercitare il suo diritto, subordinata al mero arbitrio delle cedenti; la prestazione di pagare il corrispettivo, inoltre, viene sviata dal sinallagma della cessione e subordinata di fatto alla retrocessione.

Né può ritenersi che l'operazione complessiva sia funzionale al perseguimento degli interessi normalmente sottesi: a) al recupero crediti (sarebbe stato sufficiente a tal fine un mandato, in luogo del congegno negoziale adottato, ingiustificatamente complesso e intrinsecamente illogico e contraddittorio per le ragioni già esposte; b) al factoring (le cedenti, a fronte della cessione, non ricevono alcuna anticipazione; alla cessionaria, dall'altro lato, non è data alcuna garanzia di solvenza della debitrice ceduta).

In definitiva, deve concludersi che con l'operazione censurata non vengono realizzati interessi meritevoli di tutela.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande attoree;
spese compensate.

Brescia, 29.1.2026

Il giudice
Davide Scaffidi